

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2152

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERRETTA

Disposizioni concernenti la pubblicazione delle sentenze penali  
di condanna per determinati reati

*Presentata il 3 febbraio 2009*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è stata elaborata nella consapevolezza che le attuali forme di pubblicità delle sentenze penali di condanna si rivelano spesso insufficienti ad evidenziare alla collettività la soggettività degli autori di alcuni tipi di reati, particolarmente odiosi per l'opinione pubblica, in quanto lesivi di beni aventi rilevanza costituzionale, quali il diritto alla salute, la salvaguardia dell'ambiente, la tutela dell'infanzia e la sicurezza nei luoghi di lavoro, rispetto ai quali la pubblicità della condanna risponde anche a finalità di prevenzione della reiterazione delle specifiche attività criminose, purtroppo oggi in esponenziale aumento.

A tal riguardo, è opportuno innanzitutto osservare che la pubblicità del giudizio costituisce un principio essenziale del nostro ordinamento democratico, fondato sulla

sovranità popolare, sulla quale, ai sensi dell'articolo 101, primo comma, della Costituzione, si basa anche l'amministrazione della giustizia (che, per l'appunto, è amministrata « in nome del popolo »).

L'esigenza della garanzia della pubblicità del giudizio, peraltro, è maggiormente avvertita in relazione ai processi penali, per la qualità dei valori, degli interessi e dei beni da proteggere, per i riflessi sociali della violazione delle norme penali e per l'interesse dello Stato a ripristinare l'ordine violato.

In tal caso, infatti, vengono in rilievo gli interessi della collettività scossa dall'allarme che suscita la commissione dei reati, con particolare riferimento all'interesse al controllo sullo svolgimento dei processi penali, specialmente di quelli che riguardano alcuni tipi di reati che maggiormente colpiscono l'ordinata convivenza civile.

Orbene, è evidente che la pubblicità del processo penale non si risolve, né può risolversi, nella mera (e, per intuite ragioni, più teorica che concreta) possibilità per ogni cittadino di assistere a tutte le udienze che si celebrano nei tribunali.

L'effettiva pubblicità del processo penale, infatti, richiede anche e soprattutto la pubblicizzazione dell'esito del processo medesimo, cioè della decisione del giudice in ordine al caso sottoposto al suo esame.

Ciò che — come ha già rilevato la Suprema Corte, con la nota pronuncia n. 7058 del 1974, con la quale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del codice penale, nella parte in cui per determinati reati prevede la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali — risponde alle razionali finalità di riparare il danno non patrimoniale cagionato alla vittima, di salvaguardare altre possibili vittime, nonché di creare nell'animo del reo motivi di pentimento e di emenda scaturenti dalla divulgazione del suo trascorso.

Senonché, deve tuttavia constatarsi che i processi penali si svolgono per lo più nel più assoluto riserbo ed il loro esito è in genere noto solo alle parti in causa e agli addetti ai lavori, frustrandosi quelle finalità riparatorie, preventive e rieducative che, come si è detto, s'intendono perseguire con la pubblicità dei giudizi e dei provvedimenti giurisdizionali che li definiscono.

Nell'attuale sistema, infatti, l'unico modo per conoscere l'esito di un giudizio penale, che non abbia avuto clamore mediatico, è in buona sostanza quello di consultare periodicamente le riviste giuridiche specializzate, il cui accesso è tuttavia riservato agli abbonati (in genere, soltanto gli operatori del diritto) e nelle quali peraltro, per evitarsi qualsivoglia contestazione sotto il profilo della lesione della *privacy*, viene sempre cancellato il nome del reo (in tali riviste, inoltre, vengono generalmente pubblicate soltanto le sentenze rilevanti dal punto di vista giuridico,

in quanto introducono nuovi principi di diritto ovvero ribaltano precedenti orientamenti giurisprudenziali).

Diventa pertanto essenziale, nel perseguimento delle superiori finalità riparatorie, preventive e rieducative delle sanzioni penali, introdurre un più incisivo sistema di pubblicità delle sentenze penali di condanna, quanto meno con riferimento a quei reati che allarmano indifferenziatamente l'opinione pubblica, perché aggrediscono la collettività nel suo complesso, per la loro negativa incidenza sul diritto alla salute, sull'ambiente, sui valori paesaggistici, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ovvero in quanto colpiscono l'infanzia, la minore età e la maternità.

A tal fine, peraltro, non è necessario inventare nulla, essendo sufficiente estendere l'ambito di operatività dell'articolo 36 del codice penale, il quale prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna, per una sola volta, su uno o più giornali designati dal giudice, anche in relazione a determinati reati previsti per la violazione di particolari disposizioni legislative in materia edilizia, ambientale, di tutela del lavoro, dell'infanzia e della salute.

In ordine all'opportunità ed all'urgenza dell'approvazione del presente progetto di legge, si aggiunge infine che i reati per i quali si vuole estendere la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale sono purtroppo in esponenziale aumento.

Ci si riferisce in particolare ai reati previsti per la violazione delle disposizioni legislative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come confermano le statistiche INAIL, secondo cui l'Italia nell'ultimo decennio è risultato il Paese con il più alto numero di morti sul lavoro in Europa ed in cui si verificano ogni anno oltre 30.000 incidenti con danni permanenti; nonché ai reati connessi alla pornografia minorile che, anche in seguito alla diffusione di *internet*, destano sempre più allarme sociale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. In aggiunta alle pene previste dalle vigenti disposizioni di legge, per i seguenti reati si applica la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36 del codice penale:

*a)* contravvenzioni in materia edilizia previste dagli articoli 44, 71, 72, 73, 74, 75 e 95 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

*b)* reati in materia ambientale previsti dagli articoli 137, 255, 256, 257, 258, 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

*c)* reati in materia di tutela della riservatezza previsti dagli articoli 167, 168, 169 e 170 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

*d)* reati in materia di lavoro previsti dagli articoli 18 e 28 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dall'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e successive modificazioni, dall'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, dall'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, dall'articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, da-

gli articoli 7, 12 e 18 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e dall'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;

*e)* reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dagli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 157, 158, 159, 160, 165, 170, 178, 219, 262, 265, 282, 285 e 297 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

*f)* delitto previsto dall'articolo 600-*ter*, secondo comma, del codice penale.

